



L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n. 19 ed in particolare gli artt. n. 18 e n. 26;

VISTO il D.A. n.271 del 23 Dicembre 2021 *“Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell’art. 18, comma 6, della legge regionale 13 Agosto 2020, n 19 e ss.mm.ii.”*;

VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n. 167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

VISTO il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n 25 dell’1/06/2022;

VISTO il D.A. 06/GAB del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTA la Delibera di Giunta n. 70 del 10/02/2023 ed il D.A.n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.P.R. n. 420 /Area1/S.G. del 05/08/2024 con il quale l'Onorevole Giuseppa Savarino è stata nominata assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 734 del 17/02/2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 51 del 14/02/2025, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica il dott. Giuseppe Battaglia;

VISTA l'istanza n. 4002, prot. 54988 del 20/08/2025 assunta al prot. DRU n.13983 dell' 11/09/2025, con la quale il Comune di Vittoria, nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare corredata degli elaborati progettuali e dal versamento degli oneri istruttori ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) riguardante la variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 19 del 13/08/2020 relativa alla riclassificazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'esproprio. Sito in Via Morgante, Via Ferrari e Via Cassola Foglio 120 - Particella 1370, in esecuzione della Sentenza, Sezione Quarta del TAR Catania n.1786/2023, su ricorso del Sig. Giuseppe Di Falco;

VISTA la nota prot. n. 14179 del 16/09/2025 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione trasmessa ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che sono pervenuti i pareri da parte dei seguenti S.C.M.A.:

- Ufficio del Genio Civile di Ragusa prot. n. 106742 del 17/09/2025 assunto al prot. DRU n. 14382 del 19/09/2025;
- Libero Consorzio comunale di Ragusa Settore VI prot. 23756 del 10/10/2025 assunto al prot. DRU n. 15719 del 13/10/2025;
- ARPA prot. n. 001-36979 del 16/10/2025 assunto al prot. DRU n. 16004 del 16/10/2025;

CONSIDERATO che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente ritiene che non sussistono criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;

VISTA la nota del Servizio 4/DRU, prot. n. 16561 del 28/10/2025, con la quale è stato comunicato al Presidente ed alla segreteria della C.T.S., l'inserimento della documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.), con il codice di procedura n. 4121, nell'apposito Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali per la variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 19 del 13/08/2020 relativa alla riclassificazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'esproprio. Sito in Via Morgante, Via Ferrari e Via Cassola Foglio 120 - Particella 1370, in esecuzione della Sentenza, Sezione Quarta del TAR Catania n.1786/2023, su ricorso del Sig. Giuseppe Di Falco;

VISTA la nota assunta al protocollo generale DRU n. 19701 del 23/12/2025 con cui il Dipartimento dell'Ambiente ha trasmesso copia del parere reso dalla Commissione Tecnica Specialistica n. 899 del 19/12/2025;

VISTO il parere n. 899 del 19/12/2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale ha espresso **parere di non**

assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 della variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 19 del 13/08/2020 relativa alla riclassificazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'esproprio. Sito in Via Morgante, Via Ferrari e Via Cassola Foglio 120 - Particella 1370, in esecuzione della Sentenza, Sezione Quarta del TAR Catania n.1786/2023, su ricorso del Sig. Giuseppe Di Falco, con riferimento alla procedura identificata con Cod. Proc. 4121 – Classifica RG 12-41 – Autorità Proponente Comune di Vittoria.

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 899 del 19/12/2025, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale la riclassificazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'esproprio. Sito in Via Morgante, Via Ferrari e Via Cassola Foglio 120 - Particella 1370, in esecuzione della Sentenza, Sezione Quarta del TAR Catania n.1786/2023, su ricorso del Sig. Giuseppe Di Falco, con riferimento alla procedura identificata con Cod. Proc. 4121 – Classifica RG 12-41 – Autorità Proponente Comune di Vittoria **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 con le raccomandazioni contenute nel parere n. 899/2025.**
- Art. 2)** Il Comune di **Vittoria (RG)**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, nonché sul “Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche” (<https://sivi.regionesicilia.it/enti/index.php/it/>) **codice procedura 4121** e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 13.01.2026

L'Autorità Competente
Dott. Giuseppe Battaglia
Firmato

Il Dirigente del Servizio 4
Arch. Nunzia Caravello
Firmato

Il Funzionario Direttivo
Geom. Luigi Ingrassia
Firmato



Codice procedura: 4121

Classifica: RG_012_0000041

Proponente: Comune di VITTORIA

OGGETTO: VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. N. 19 DEL 13/08/2020 RELATIVA ALLA RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA A SEGUITO DELLA DECADENZA DEI VINCOLI QUINQUENNALI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO, SENTENZA TAR N.1786/2023, SU RICORSO SIG. DI FALCO GIUSEPPE.**DESCRIZIONE:** VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. N. 19 DEL 13/08/2020 RELATIVA ALLA RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA A SEGUITO DELLA DECADENZA DEI VINCOLI QUINQUENNALI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO, INERENTE IL SUOLO SITO IN VITTORIA, DISTINTO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VITTORIA AL FOGLIO 120 - PARTICELLA 1370, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA, SEZIONE QUARTA DEL TAR CATANIA N.1786/2023, SU RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE DI FALCO.

PROCEDIMENTO: VAS-Verifica di Assoggettabilità (art.12) DRU.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 4 del Dipartimento Regionale Urbanistica, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 899 del 19.12.2025.

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del

1

Commissione Tecnica Specialistica-Codice Procedura 4121 – Classifica RG_012_0000041 - Proponente
Comune di VITTORIA - **Oggetto:** Istanza di verifica di assoggettabilità a Vas per una variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 26 L.R. n.19 del 13/08/2020 relativa alla riclassificazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'esproprio, inerente il suolo sito in Vittoria, distinto al catasto terreni del comune di Vittoria, foglio 120 - p.lla 1370, in esecuzione della sentenza, sezione quarta del tar catania n.1786/2023, su ricorso del Sig.re Giuseppe di Falco.



VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l’articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impedisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;



VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019”.

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l’incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.



VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A. 237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO il D.A. n° 307/GAB del 03/10/2024 di nomina di n. 2 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26.02.2025 di nomina di 14 nuovi componenti la CTS;

VISTO - il D.A. n. 46 del 26/02/2025 con il quale è stata riformulata la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 28.02.2025 di nomina della Vice Presidente, del Segretario Coordinatore e dei 3 Coordinatori delle sottocommissioni;

VISTO il D.A. n. 91/Gab del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari;

VISTO il D.A. n. 136/Gab del 26/05/2025 con il quale vengono nominati n. 4 commissari;

VISTO il D.A. n. 166/GAB del 23.06.2025 di nomina del nuovo Vice Presidente della CTS, nella persona dell'Arch. Chiara Tomasino;

LETTA il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;



PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell’ambiente (SI-VVI);

VISTA l’istanza prot. n.12856 del 20 agosto 2025, con la quale il Comune di Vittoria nella qualità di Autorità Procedente ha richiesto l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS per (sintesi dell’oggetto dell’istanza), per la riclassificazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all’esproprio, su ricorso del Sig. Giuseppe Di Falco, nella quale si chiede “*l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai fini dell’acquisizione del provvedimento di esclusione del piano/programma dalla procedura di VAS ex art.13 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per la “Variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 26 L.R. n. 19 del 13/08/2020 relativa alla riclassificazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all’esproprio, inerente il suolo sito in Vittoria, distinto al catasto terreni del Comune di Vittoria al Foglio 120 - Particella 1370, in esecuzione della Sentenza, Sezione Quarta del TAR Catania n.1786/2023, su ricorso del Sig. Giuseppe Di Falco”.*

VISTA la nota prot. n. 13392 del 04.09.2025 con la quale il Servizio 4 — [affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale]: - ha comunicato la pratica non risulta essere stata inserita sul Portale regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, pertanto si rappresenta l’inammissibilità/improcedibilità, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 7/2019, della richiesta Che si riscontra, invitando codesta Autorità Procedente ad attenersi alle direttive assessoriali, impartite con D.A. n. 53/GAB del 27/02/2020.

VISTA la ripresentazione dell’istanza prot. n.13983 del 11 Settembre 2025, con la quale il Comune di Vittoria nella qualità di Autorità Procedente ha richiesto l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS per (sintesi dell’oggetto dell’istanza), per la riclassificazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all’esproprio, su ricorso del Sig. Giuseppe Di Falco, nella quale si chiede “*l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai fini dell’acquisizione del provvedimento di esclusione del piano/programma dalla procedura di VAS ex art.13 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per la “Variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 26 L.R. n. 19 del 13/08/2020 relativa alla riclassificazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all’esproprio, inerente il suolo sito in Vittoria, distinto al catasto terreni del Comune di Vittoria al Foglio 120 - Particella 1370, in esecuzione della Sentenza, Sezione Quarta del TAR Catania n.1786/2023, su ricorso del Sig. Giuseppe Di Falco”.*



VISTA la nota prot. n. 14137 del 16.09.2025 con la quale il Servizio 4 — [affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale: - ha comunicato che vengano trasmetti copia del versamento degli oneri istruttori effettuato dalla Autorità Procedente per 1a verifica dei controlli contabili.

VISTA la nota prot. n. 14160 del 16.09.2025 con la quale la Regione siciliana AREA 1 – direzione e coordinamento - trasmette in allegato il pagamento effettuato dall'Utente, munito dell'attestazione di verifica contabile "POSITIVA".

VISTA la nota prot. n. 14179 del 16.09.2025 con la quale il Servizio 4 — [affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale]: - ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, *"Con istanza prot. n. 54988 del 20/08/2025 assunta al prot. DRU n. 13983 dell'11/09/2025, inoltrata a mezzo PEC al Dipartimento Urbanistica, il Comune di Vittoria (RG) è stato comunicato l'avvenuto deposito (in data 01/09/2025) nel Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI ENTI di questo Assessorato, il RAP e gli elaborati relativi alla pratica di cui in oggetto identificata con codice istanza n. 4002 e codice procedura n. 4121, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. In riferimento al procedimento di cui sopra, con la presente si da avvio alla consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, invitando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale in indirizzo a consultare sul portale <https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti/index.php> la documentazione prodotta dal Proponente con codice istanza n. 4002 e codice procedura n. 4121, mediante le credenziali comunicate dall'Amministratore del portale e ad esprimere, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 12, il proprio parere con le eventuali osservazioni, entro 30 gg. a decorrere dalla ricezione della presente. Si evidenzia, che l'assenza del parere di cui sopra, non può che ritenersi espressione da parte dei S.C.M.A., ognuno per gli aspetti di propria competenza, di assenza di livelli di criticità del contesto ambientale interessato dalla verifica degli eventuali impatti significativi che il Piano in oggetto potrebbe produrre"*.

Ai seguenti S.C.M.A:

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia
- Dipartimento della protezione Civile
- Dipartimento regionale delle attività produttive
- Dipartimento Regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti



- Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale
- Dipartimento dell'Agricoltura
- Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana
- Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente ARPA
- Libero Consorzio Comunale di Ragusa
- Ufficio Genio Civile di Ragusa
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
- Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
- Ispettorato Ripartimentale Foreste di Ragusa
- Comune di Vittoria (RG) — Autorità Procedente

VISTO che risultano pervenuti i seguenti pareri:

1) L'Ufficio Regionale del Genio civile Servizio di Ragusa con protocollo DRU 14382 del 19.09.2025 ha comunicato il proprio parere prot. n. 106742 del 17.09.2025 sostenendo che: “*In esito al Procedimento di “Avvio alle Consultazione”, Verifica di assoggettabilità a V.A.S., ex art. 12 del D.lgs n.152/2006 e s.m.i., art.8 D.P.R. 08/07/2014 n.23, riguardante la richiesta di parere ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n. 380/2001 ex art13 della Legge n°64/74, relativo alla variante al P.R.G., per la riclassificazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'esproprio di un area sita a Vittoria tra la via Morgante, via Ferrari e via Cassola, in catasto al Foglio n.120, P.lla 1370, formulata da codesto dipartimento con nota prot. 14179 del 16/09/2025, assunta al protocollo di questo ufficio in pari data al n° 0106288, SI RILEVA CHE OCCORRE PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO INDICATA:*

- Chiarimenti in merito alla scelta della soluzione progettuale di Invarianza idraulica da adottare, (non è chiaro se si tratta di una vasca di stoccaggio di acque che prevede un successivo svuotamento e smaltimento delle stesse o una vasca di laminazione). Questo in ragione del fatto che, la problematica connessa alla captazione delle acque che si riversano nell'area in oggetto, per quanto riguarda la previsione del loro sversamento, ove non opportunamente raccolte alla fonte, causerebbero un pregiudizio al giusto utilizzo delle strutture”

2) Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore 6° Ambiente e Geologia – con protocollo DRU 15719 del 13.10.2025 PROPONE LA NON ASSOGGETTABILITA' A VAS comunicando il



proprio parere sostenendo che “*in riferimento alla nota della Regione Siciliana Dipartimento Urbanistica, Servizio 4 – Affari Urbanistici Sicilia Sud orientale – Verifica di Assoggettabilità a VAS prot. 14179 del 16/09/2025, ns. prot. 21569 del 16/09/2025, riguardante l'avvio delle consultazioni.* Coinvolti nella definizione del parere i sotto elencati settori e servizi competenti in ambito ambientale, giusta nota prot. 21619 del 16/09/2025: Settore IV Lavori pubblici e Infrastrutture - U.O.S. 1.2 Infrastrutture Espropriazioni - UOC 4 Sett VI Gestione rifiuti, Ecologia e Tutela Ambientale - Servizio Procedure Ambientali - Servizio Pianificazione territoriale e Sistemi Informativi Territoriali - Servizio Parchi e Riserve.

Valutati i contenuti della documentazione a supporto prodotta dall'Autorità Procedente e consultabile sul proprio sito nonché sul portale delle Valutazioni Ambientali della Regione Sicilia <https://si-vvi.region.sicilia.it/enti/> come da su citata nota prot. 14179 del 16/09/2025. Preso atto dei contenuti delle seguenti note di riscontro: ×nota prot. 0023091 del 03/10/2025 – U.O.C. 5 Riserve Naturali; ×nota prot. 0023337 del 07/09/2025 – U.O.C. 5 Pianificazione Territoriale;

ESPRIME I SEGUENTI PARERI:

- Nulla osta sotto il profilo della compatibilità con le prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale (Approvato con Decreto Dirigenziale n.1376 del 24 novembre 2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n.3 del 16.01.2004);
- L' area interessata dal progetto non rientra in aree tutelate sotto il profilo ambientale (SIC, ZPS,ZSC, Rete Natura 2000, Riserve Naturali);
- Il sito d'interesse ricade in prossimità della periferia sud del centro urbano della Frazione di Scoglitti del Comune di Vittoria, delimitato dalle vie Elba e Ustica;
- L'area oggetto di variante riguarderà in parte la riclassificazione a zona B4 per una superficie massima di mq 266,04 e in parte sarà adibita a rotatoria di svincolo tra gli assi stradali esistenti. Trattandosi di area urbana, urbanizzata nel corso degli anni, non sussistono vincoli particolari, se non quelli di natura espropriativa. Attualmente l'area si presenta sterrata.
- L'area in esame ricade nel Bacino idrografico del Fiume Ippari ed aree comprese tra il bacino del F. Acate -Dirillo e il bacino del F. Irminio - Quadro CTR n° 647070. Per quanto riguarda il piano di assetto idrogeologico (P.A.I.), l'area interessata dall'intervento progettuale non ricade all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio”, mentre relativamente alla pianificazione del vigente P.R.G., l'area in oggetto, rientra in una zona nella quale, in



fase di progetto esecutivo, si impone l'approfondimento delle indagini geognostiche volte alla valutazione quantitativa degli effetti di tali fattori in condizioni sismiche.

- Per quanto di competenza, si propone la non assoggettabilità a VAS in quanto l'area interessata è inserita in una zona urbanizzata.

3) L'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) con protocollo DRU 16004 del 16.10.2025 ha comunicato il proprio parere ritenendo che la variante in oggetto possa non essere sottoposta a VAS a condizione che vengano approfonditi i seguenti aspetti sottoelencati. Esprime dunque le seguenti osservazioni: *"In riscontro alla nota prot. n. 14179 del 16/09/2025 del Dipartimento Regionale Urbanistica, pervenuta via PEC al prot. ARPA Sicilia n. 1-10186-DIG/2025 del 16/09/2025 e relativa alla valutazione della variante in oggetto, la scrivente Agenzia comunica quanto segue:*

- *Il lotto di terreno in esame, ubicato nella parte sud ovest del centro abitato di Vittoria, è compreso tra Via F. Morgante, Via E. Ferrari, Via C. Cassola e Via Caravaggio, ed è identificato al F.d.M. 120 – part.lla n. 1370. Il lotto si presenta sterrato ed è ampio m2 1.245. L'area risulta contigua a un istituto scolastico e a un fondo di proprietà di terzi.*
- *Per l'area divenuta "zona bianca" a seguito del decadimento dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio previsti dal Piano Regolatore Generale di Vittoria vigente e a seguito della Sentenza, TAR Catania n. 1786/2023, si propongono le seguenti destinazioni: - per m2 377,80 a sede viaria; - per m2 27,51 a superficie sovrapposta da terzi nell'intervento di lottizzazione dell'area limitrofa; - per m2 73,60 a superficie già urbanizzata, oggi utilizzata per il nuovo incrocio viario; - per i m2 765,35 di superficie oggetto di riclassificazione, m2 342,03 con destinazione urbanistica a ZTO B4 "Residenziale parzialmente edificata", con potenzialità edificatoria utilizzabile per l'insediamento di 15 abitanti, e m2 423,32 per nuovo snodo viario.*
- *Il Proponente spiega che lo stato pre e post operam non mostra variazioni dell'assetto idrogeologico e, pertanto, l'invarianza idraulica è rispettata. Inoltre, l'area di intervento non ricade all'interno di siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed è servita da rete fognaria esistente.*

OSSERVAZIONE 1



Il Proponente ha analizzato sommariamente gli eventuali impatti ambientali che potenzialmente potrebbero essere determinati dalla realizzazione della variante in esame, ma nella documentazione trasmessa non si rinviene l'analisi della crescita demografica del Comune di Vittoria né l'analisi del fabbisogno edilizio derivante dall'aumento di popolazione eventualmente quantificato, del patrimonio edilizio già disponibile e di quello eventualmente ancora da realizzare. Invece, considerando che l'Europa (nel Environment Action Program, nell'ambito del 7o Programma Quadro UE) e le Nazioni Unite (nel documento "2030 Agenda for Sustainable Development") richiamano all'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050 e alla protezione adeguata dello stesso in quanto risorsa essenziale del capitale naturale e, ancora, che anche la L.R. n. 19/2020 ("Norme per il governo del territorio") chiede l'allineamento del consumo di suolo alla crescita demografica reale e il perseguimento della riduzione del consumo di suolo nelle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, si ritiene che il Proponente dovrebbe fornire elementi conoscitivi e/o studi volti a confermare l'attuale fabbisogno di aree destinate a scopi residenziali nel comune di Vittoria. Questo per escludere con ragionevole certezza particolari criticità ambientali che l'approvazione e realizzazione della variante in esame potrebbe produrre nel contesto ambientale di riferimento, così da valutare compiutamente gli impatti - né temporanei né reversibili - che deriveranno dalla realizzazione del Piano in particolare in merito alla matrice ambientale "suolo".

OSSERVAZIONE 2

Il Proponente afferma che non sono previsti impatti cumulativi. Tuttavia, si ricorda che dovrà essere posta la dovuta attenzione agli ambiti di nuova lottizzazione non singolarmente ma nel loro complesso, al fine di valutare l'eventuale carattere cumulativo dei potenziali impatti attesi derivanti da altre proposte della medesima fattispecie da realizzarsi nello stesso contesto territoriale. Più varianti o Piani di lottizzazione potrebbero, infatti, determinare impatti sulle componenti ambientali che potrebbero avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

Si rappresenta, infine, che:

- gli interventi su suolo, successivi all'eventuale approvazione del Piano in esame da parte dell'Autorità Competente, dovranno essere seguenti alla caratterizzazione delle terre per la stima



della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare a discarica, ai sensi dei D. Lgs. n. 152/2006 e DPR 120/2017;

- gli interventi accessori di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate, successivi all’eventuale approvazione del Piano in esame da parte dell’Autorità Competente, dovranno rispettare i requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del D. Lgs. 230/2017.

- gli interventi di costruzione/installazione, successivi all’eventuale approvazione del Piano in esame da parte dell’Autorità Competente, dovranno essere effettuati mettendo in pratica tutte le strategie disponibili per l’efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione delle emissioni di inquinanti e garantire il loro contenimento presso gli eventuali recettori, che dovranno essere puntualmente individuati. Si ritiene pertanto che la variante in oggetto possa non essere sottoposta a VAS, a condizione che vengano approfonditi gli aspetti sopra richiamati.”.

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall’Autorità Procedente.

CONSIDERATO che è stato eseguito uno Studio approfondito di Invarianza Idraulica e/o Idrologica e che nella relazione di compatibilità idraulica e nello studio di invarianza idraulica, vengono definite le seguenti tematiche:

- INQUADRAMENTO DELL’AREA E DEL BACINO IDROGRAFICO DI COMPETENZA
- CALCOLO DI INVARIANZA IDRAULICA
- STATO ATTUALE / ANTE OPERAM DEI LUOGHI
- STATO DI PROGETTO / POST OPERAM DEI LUOGHI
- STIMA DEL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO DELL’AREA ANTE OPERAM E POST OPERAM
- RELAZIONE di Calcolo INVARIANZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA mediante Metodo delle sole Piogge, Verifica a portata costante, Verifica con infiltrazione a portata costante.

Facendo riferimento a quanto indicato dalle Linee guida per l’attuazione del principio di invarianza idraulica, è stato individuato per l’area oggetto di variante, la Classe di livello di impermeabilizzazione potenziale della superficie territoriale, ed essendo la superficie del terreno di lottizzazione, pari a 279,00 mq. ovvero circa 0,0270 ha, l’area di sedime ricade all’interno della **CLASSE D’INTERVENTO di trasformazione territoriale “A” – “Trascurabile**



“impermeabilizzazione potenziale” in quanto la superficie è inferiore a 0,1 ha. Ne consegue che nel caso in esame per il calcolo del volume di compenso viene preso in considerazione le caratteristiche geo-pedologiche dell’area in esame che risulta essere caratterizzata dall’affioramento di uno strato alterato che è copertura delle calcareniti marnose pleistoceniche, come espresso dallo studio geologico.

Come si evince dalle tabelle 2 e 3 dello studio di invarianza idraulica, La CLASSE DI PERMEABILITA’ a cui appartengono questi depositi lapidei è CLASSE MEDIA la cui velocità di assorbimento oscilla tra moderato e moderatamente rapido, ed il tipo di terreno si considera idoneo per i normali sistemi di assorbimento senza particolari prove, quindi un tipo di SUOLO, tipo B, con deflusso superficiale moderatamente basso e alto valore del parametro CN. Come definito dalla tabella 3 infatti “i suoli di questo gruppo, quando sono completamente saturi, hanno deflusso superficiale potenziale(runoff) moderatamente basso, e l’acqua attraversa il suolo senza impedimenti. Sono caratterizzati da avere il 10%-20% di argilla ed il 50%-90% di sabbia e la tessitura è sabbioso franca, la profondità dell’orizzonte impermeabile è maggiore di 50cm, e la profondità della falda superficiale è superiore a 60cm.”.

alle conclusioni, viene riportato quanto segue:

“Riassumendo, l’obiettivo dell’invarianza idraulica è richiedere, a chi propone una trasformazione di uso del suolo, di accollarsi, attraverso opportune azioni compensative nei limiti di incertezza del modello adottato per i calcoli dei volumi, gli oneri del consumo della risorsa territoriale costituita dalla capacità di un bacino di regolare le piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo. Pertanto al fine di attuare interventi compensativi atti a garantire l’invarianza idraulica, nel rispetto della normativa vigente in materia e facendo salvi ulteriori accertamenti che si rendesse necessario eseguire nel corso dei lavori, sulla base del modello idrologico utilizzato, sono stati effettuati due calcoli per l’Invarianza Idraulica e idrologica utilizzando il metodo delle sole piogge, con verifica mediante portata costante e con infiltrazione a portata costante. Quindi a seguito della trasformazione dell’area oggetto di variazione al P.R.G. vigente, sono stati determinati: Mediante la verifica a portata costante: un Volume minimo di invaso da realizzare pari a 2 mc, che raccoglieranno le acque di deflusso (dall’evento di pioggia). Mediante la verifica con infiltrazione a portata costante, un volume di invaso avente una profondità di 2 mt ed una superficie infiltrante pari ad 8 mq. In sede di progettazione esecutiva il progettista potrà ulteriormente attuare tutte le possibili scelte tecniche che potranno favorire la riduzione delle aree impermeabilizzate come per esempio



estendere, per quanto possibile, l'adozione di pavimentazione a verde con sottofondo che possa garantire un efficiente drenaggio. Inoltre viste le ridotte dimensioni del lotto in esame, ed in mancanza di adeguate indagini dirette atte a definire esattamente la litostratigrafia dell'area in studio, qualora in fase di progettazione esecutiva per nuova edificazione nell'area cambiassero le condizioni (in riferimento alla descritta litostratigrafia dell'area), ci si può riferire alle Linee guida compatibilità idraulica Decreto 117 del 7 luglio 2021 comma C 5.4. ”.

CONSIDERATO che nell'allegato “Relazione geomorfologica - Fase preliminare (B1)”, viene effettuato lo studio geologico preliminare del territorio del comune di Vittoria, tenendo conto delle direttive emanate dal D.A. N. 120 DEL 14/07/2021 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; *“Per la FASE PRELIMINARE (B1) è stata compiuta l'analisi di tutti gli elementi di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico e di quanto altro consenta una valutazione oggettiva della propensione al dissesto idrogeologico e del rischio sismico. Quindi sono state valutate le tipologie e la quantità dei processi geomorfologici ed elaborata una zonazione del territorio per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità. La metodologia d'indagine descritta precedentemente si esplica attraverso la raccolta di dati bibliografici, di cartografia e letteratura geologica comprendenti carte geologiche aggiornate, verifiche con rilievi di campagna e interpretazione di foto aeree e la realizzazione di una serie di mappe tematiche che illustrano le caratteristiche del territorio in studio”.*

La relazione geomorfologica preliminare conclude sostenendo che *“Il presente lavoro, redatto in conformità alle linee guida del D.A. N. 120 DEL 14/07/2021, ha consentito di elaborare una serie di cartografie allegate che ha permesso di poter evidenziare l'assenza di particolare problematiche dal punto di vista geomorfologico dell'area agl'interventi in progetto. Si prescrive l'esecuzione di adeguata indagine da realizzare all'interno del lotto al fine di accettare le caratteristiche geologiche dell'area ed in particolare l'individuazione dei litotipi presenti.”*

CONSIDERATO che nell'allegato “Relazione geomorfologica - Fase di dettaglio (B2)”, viene effettuato uno studio geologico nell'area specifica oggetto di variante, tenendo conto delle direttive emanate dal D.A. N. 120 DEL 14/07/2021 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. La metodologia usata è quella di circoscrivere le indagini e gli studi alla di nuova urbanizzazione e agli ambiti morfologici a monte e a valle della zona in esame.



Il presente lavoro, redatto in conformità alle linee guida della D.A. N. 120 DEL 14/07/2021, ha consentito di elaborare una serie di cartografie allegate che ha permesso di poter affermare quanto segue:

- successione stratigrafica è rappresentata da: m. 0.00 - m. 0.50 Sabbia, m. 0.50 - m. 10.00 Calcarenite marnosa
- pericolosità rischio idrogeologico (p.a.i.) l'area non è soggetta a rischio idrogeologico.
- geomorfologia non si riscontrano processi di dissesto in atto e/o potenziali proprio per la blanda morfologia.
- litotecnica i terreni presenti, considerate le caratteristiche conosciute si possono inserire in unità litotecniche del: "substrato" B4 – Litotipi argillosi, "copertura" E – Calcarenite – marnosa.
- sismicità vista la classificazione sismica recepita con Delibera di Giunta Regionale n. 81 del 24/02/2022 il Comune di Vittoria rientra in zona 2.
- carta della pericolosità geologica non evidenzia fenomeni di pericolosità geologica
- carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica discrete caratteristiche della risposta sismica.
- carta delle prescrizioni ed indicazioni esecutive discrete caratteristiche geomeccaniche delle calcareniti, il materiale di riporto deve essere completamente eliminato.
- carta della suscettività del territorio dove si evidenzia che la zona è idonea alla edificazione.

Le falde superficiali sono ad una profondità a circa m. 5,00 dal piano campagna dato ottenuto dai sondaggi eseguiti in aree limitrofe. Si dichiara che in relazione ai litotipi riscontrati in fase d'indagine si possono escludere fenomeni di liquefazioni. Come prescrizione e indicazione esecutiva si indica che al momento di realizzazione di immobili e infrastrutture si deve realizzare una opportuna indagine geognostica secondo quanto previsto dalla Normativa vigente (NTC2008 e successive modifiche). ”.

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS

Quanto all'illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; viene riportato che:

“La riclassificazione dell'area, come già accennato, prevede le destinazioni in appresso (Cfr. Tavola 5): • Zona B4 – Mq. 266,04 quale porzione della particella 1370; • Rotonda attrezzata a verde pubblico di circa mq. 252,08 quale parte residua dell'area di mq. 453,24 destinata ad assi viari e di



svicolo oggetto di perequazione.

Per definire un quadro dello stato ambientale dell'area oggi “zona bianca” oggetto di variante e delle zone limitrofe, peraltro in gran parte tutte urbanizzate, non sono stati individuati particolari elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientali di diretto interesse per la variante in esame. In particolare, l'area di stretto interesse progettuale, ubicata nella parte sud-ovest del centro abitato di Vittoria, è situata ai margini occidentali dell'altopiano calcareo ibleo, caratterizzato da una successione tipica di piattaforma a notevole subsidenza litologicamente composta da un'alternanza calcarenitico - marnosa e calcareo - marnosa riferibile alla Formazione Ragusa di età OligoMiocenica”.

a) Quanto agli **aspetti idrogeologici** viene riportato che:

“Dal punto di vista idrogeologico i terreni affioranti presentano un grado di permeabilità discreto dovuto principalmente alla porosità, favorendo così il normale drenaggio delle acque di precipitazione. Per quanto riguarda il deflusso delle acque pluviali, si è tenuto conto dei fattori in appresso.

- *Una attenta analisi della morfologia dell'area progettuale;*
- *L'idrografia del sito in cui ricade l'area progettuale non è interessata da ramificazioni o linee di impluvio significative;*
- *L'elevata permeabilità del terreno, in grado quindi di consentire il drenaggio delle portate che vi giungono;*
- *Nell'area in esame non sono state registrate particolari condizioni o specifici fenomeni di ruscellamento o erosione.*

Nel sito progettuale è assente il deflusso selvaggio delle acque pluviali. Esse vengono normalmente assorbite dal terreno in posto senza creare fenomeni di ruscellamento e/o erosione. Da un punto di vista idraulico, lo stato pre e post operam, non mostra variazioni e l'invarianza idraulica è rispettata. Per quanto riguarda il piano di assetto idrogeologico (P.A.I.), l'area interessata dall'intervento progettuale non ricade all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio”.

b) Quanto alle **Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate**, viene riportato che:

“Per definire un quadro dello stato ambientale dell'area oggetto di variante e delle zone limitrofe sono stati individuati i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto



interesse per la scala della Variante in esame. In ordine a “Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate come zone di protezione ambientale speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica”, è stato possibile affermare che per la variante in esame, non esistono problemi ambientali esistenti pertinenti al piano stesso.”.

c) Quanto ai **Potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate** viene riportato che:

“Sono stati analizzati, quindi, i possibili impatti associati in riferimento sia alla fase di cantiere che alla fase di esercizio. Si premette che, considerate le caratteristiche del Progetto in esame ed il suo inserimento nel perimetro del territorio urbanizzato, gli impatti attesi sulle componenti ambientali, con riferimento alle diverse categorie di pressione sotto evidenziate, sono da ritenersi non rilevanti. Anche per la fase di cantiere non si evidenziano problematiche rilevanti particolari.

Per la individuazione delle interazioni che possono essere generate dall’attuazione della variante, poiché trattasi di modifiche della destinazione di zona di piccole aree bianche a livello locale, comunque inferiori a 5.000 mq (l’area d’intervento impegna una superficie territoriale di mq 1245), il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS può limitarsi ad una sintetica descrizione degli effetti, di tipo solamente qualitativo, come specificato nella PARTE SECONDA - ASPETTI METODOLOGICI del D.A. n. 271/gab del 23 dicembre 2021.

Nel caso in specie ci sono le condizioni per ricorrere al Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato di cui al punto 2.1.1 del sopracitato Decreto Assessoriale 271/Gab del 2021 poiché:

- 1) L’area oggetto di variante è ricompresa entro il perimetro del territorio urbanizzato come identificato nelle tavole di PRG, nel perimetro del centro edificato di cui all’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i.;
- 2) Riguarda aree di estensione non superiore a 5.000 mq. La variante interessa una superficie territoriali pari a mq 1245;
- 3) Riguarda aree non interessate da livelli di pericolosità geomorfologica o idraulica di livello 2, 3 e 4 del Piano di Assetto Idrogeologico vigente;
- 4) Riguarda aree non rientranti nei siti della Rete Natura 2000.
- 5) Riguarda aree non comprese entro il perimetro di Parchi e Riserve regionali;
- 6) Riguarda aree non interessate da colture specializzate o da colture di interesse agricolo strategico



come identificate nel D. Dir. n. 119 del 17/07/2021;

7) Riguarda aree esterne al perimetro delle aree boscate, come identificate negli studi di supporto al piano vigente, ovvero, in assenza, nel Piano Forestale regionale;

8) Riguarda aree esterne agli ambiti di tutela di cui al D.lgs. 152/06 relativamente all' attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Inoltre l'ambito di variante puntuale è finalizzata ad attuare interventi ricompresi nelle NTA del PRG vigente. Essa non aumenta le pressioni attese dalla sua realizzazione, in quanto conforme allo strumento urbanistico vigente approvato in data 16 ottobre 2003, con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica n.1151 (e pubblicato sulla GURS n. 52 del 28/11/2003).
Non sono generati neanche impatti del tipo transfrontalieri.

d) Quanto agli **aspetti acustici e di qualità dell'aria**, viene riportato che:

“La zona in oggetto è posta all'interno di un'area di moderata attività umana. L'ambiente umano è caratterizzato dalla presenza di: • Comunità di residenti, in prossimità dell'area interessata; • Comunità di fruitori abituali data la vicinanza all'Istituto scolastico Caruano. La nuova destinazione e il progetto della rotonda di svincolo non comportano variazioni ulteriori alla rumorosità di fondo. L'intervento oggetto della variante non genera emissioni nocive in atmosfera, poiché relativa a destinazione residenziale. Non sono ipotizzabili effetti sinergici con altri inquinanti già presenti in atmosfera. Non esistono fattori climatici caratteristici dell'area in questione (quali inversioni termiche, regime dei venti) che potrebbero influire sui fenomeni di inquinamento come ad esempio la diluizione degli inquinanti atmosferici o che potrebbero condizionare/creare ostacoli alla realizzazione dell'iniziativa. Il progetto non può provocare modifiche indesiderate al microclima locale. Il progetto non produrrà polveri tali da costituire con la loro ricaduta un problema per la comunità locale. La realizzazione della Variante urbanistica, che consiste essenzialmente nell'attribuzione di zona di edilizia residenziale, potrà interessare la qualità dell'aria solo nella fase temporanea della realizzazione delle opere.”.

e) Quanto agli aspetti della **LITOSFERA (suolo, sottosuolo, assetto idrogeologico)**, viene riportato che:

“La variante non prevede consumo di suolo dal momento che l'intervento previsto, pur trattandosi di previsione residenziale su area mai prima edificata, si inserisce in un contesto già completamente



urbanizzato. L'iniziativa risulta pertanto pienamente compatibile con le scelte pianificatore e programmatiche, andando a riorganizzare e rendere maggiormente fruibile un'area che si pone in diretta relazione con le aree residenziali circostanti. L'assetto idrogeologico ed il sottosuolo non subiscono modificazioni, mentre il suolo passa da spazio libero incolto a spazio edificato con spazi liberi destinati a parcheggio e verde con alberature. Nell'area in oggetto non sono presenti fenomeni di dissesto e vincoli idrogeologici e, date le dimensioni esigue e la localizzazione in ambito urbanizzato, la variante non è suscettibile di alterare l'assetto geomorfologico o il regime delle acque superficiali e sotterranee. Impatti permanenti derivano dal consumo ed impermeabilizzazione del suolo, che saranno tuttavia limitati al solo sito di intervento per la realizzazione dei corpi di fabbrica e non interessano aree circostanti. Altro consumo di suolo si avrà per la realizzazione del tratto di viabilità, anche se tale intervento è già previsto nel vigente PRG.

-Insediamenti abitativi

L'area è ubicata al nella periferia sud di Vittoria.

-Insediamenti produttivi

In prossimità dell'area in variante non si rileva la presenza di insediamenti produttivi.

-Accessibilità dell'area

L'accessibilità è garantita dalle strade esistenti che cingono l'area bianca in questione Via Caravaggio, Via F. Morgante, Via E. Ferrari, Via C. Cassola.

-Reti tecnologiche

L'area, prevalentemente urbanizzata, risulta servita dalle reti elettrica, telefonica e del gas, ecc. -

Consumi idrici e alimentazione idrica

I consumi idrici prevalenti sono quelli per uso umano. Il servizio idrico integrato è gestito direttamente dal Comune. Anche per questa componente il sistema comunale di distribuzione e smaltimento delle acque può sopportare ampiamente un eventuale nuovo insediamento di abitanti pari a circa 10 unità, come previsto nella Variante urbanistica. Considerando, infatti, la modesta superficie da riclassificare, pari a circa mq. 270 e tenendo conto dell'eventuale volume realizzabile secondo gli indici previsti per la Zona B4, non si prevedono edifici residenziali di particolare entità che possano alterare i valori insediativi esistenti.

-Scarichi Idrici

E' previsto un collegamento con la rete fognaria esistente. Considerato l'esiguo incremento proposto dalla variante, pari a circa 10 abitanti, è possibile affermare che il sistema Comunale di smaltimento



delle acque può sopportare il nuovo insediamento abitativo.

-Trafico indotto

Il traffico indotto dalla presenza umana, normalmente si mantiene entro limiti di accettabilità. Con la nuova rotonda di svincolo prevista nell'area da perequare, il traffico sarà più regolamentato.

-Rischi ed incidenti

L'iniziativa non introduce fattori di rischio per il pubblico e non aumenta i fattori di rischio legati ad attività esistenti. Nell'esecuzione delle opere edilizie saranno operative le disposizioni e le cautele di cui alle leggi di settore in materia di sicurezza dei lavoratori.

-Altri rischi

Dall'esame degli elaborati e dal quadro conoscitivo del piano, la zona di intervento non risulta interessata da nessun altro vincolo.”.

f) Quanto alla componente **Paesaggio**, viene riportato che”

“-Relativamente alla componente paesaggio, si ritiene che la Variante puntuale non muterà significativamente la percezione dei luoghi. L'area di intervento, oltre a ricadere all'interno di un'area già urbanizzata individuata dal Piano paesaggistico della provincia di Ragusa, non è soggetta ad alcun altro vincolo in quanto in essa non è presente alcun elemento ambientale, nel senso più ampio del termine, di pregio da salvaguardare, anzi è appena il caso di ribadire che esso apporterà notevoli migliorie all'area garantendone la piena riqualificazione urbanistico-ambientale. Essa comporterà l'incremento dell'uso del suolo e delle superfici impermeabili, solo in parte, in quanto una larga parte dei terreni interessati dalla variante, sono già sede viaria in parte asfaltata. Il differenziale tra prima e dopo l'intervento sarà quindi minimo. Al fine di ridurre tale impatto negativo, seppur minimo, si suggerisce (ove compatibile) l'impiego di materiali permeabili per le pavimentazioni e di prevedere sistemi di re-infiltrazione in loco delle acque meteoriche (non di prima pioggia) per esempio nelle aree da destinare a parcheggio.

-Per contribuire alla riduzione ulteriore dell'impatto paesistico i futuri insediamenti dovranno essere caratterizzati da una elevata qualità formale finale degli edifici, mentre l'illuminazione esterna dovrà essere realizzata in conformità ai criteri di antinquinamento luminoso e di ridotto consumo energetico.

-Per quanto concerne l'aumento del consumo di risorse (energia e acqua), di produzione di



inquinanti atmosferici (inquinamento da riscaldamento), di produzione di rifiuti urbani (da civile abitazione) e di rumore (traffico veicolare), essi appaiono alquanto trascurabili rispetto all'attuale assetto, tenuto conto che il sito si colloca all'interno di un centro abitato. In base alle considerazioni precedenti, si ritiene che il carico urbanistico generato in quest'area non sia suscettibile di congestionare il traffico veicolare e gravare sulla rete viaria, sui servizi urbani e sulle reti di distribuzione e raccolta.

-Fonti di energia rinnovabili; Le costruzioni da realizzare devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 e ss.mm.ii. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 dello stesso decreto. Gli effetti, seppur minimi e non rilevanti, che la realizzazione della nuova attività in oggetto potrebbe creare sono riportati nella tabella sottostante e contemplati, in seguito, per la gestione operativa degli stessi.

-Carattere cumulativo degli effetti; non essendoci effetti significativi singoli nell'area, come sopra illustrato, il successivo intervento edificatorio non andrà neanche a generare effetti di carattere cumulativo rispetto al carico ambientale complessivo che già insiste nell'area. Fatta salva la necessità di adattare ed eventualmente potenziare le linee di adduzione dell'acqua, del metano e dell'energia elettrica al fine di servire le nuove eventuali necessità, si ritiene che il sistema ambientale non possa subire significativi cambiamenti in conseguenza del futuro intervento.

g) Quanto alle **Pressioni attese dall'attuazione e indicazioni di mitigazione**, viene riportato che:

“L'intervento dovrà essere effettuato in ottemperanza al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. concernente le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Le lavorazioni saranno realizzate tutte all'interno del comparto, tuttavia sono prevedibili fin d'ora interferenze riassumibili in:

Produzione di rifiuti

I principali rifiuti prodotti nel contesto di riferimento, sono quelli derivanti dagli usi civili (RSU - rifiuti solidi urbani). Allo stato attuale i rifiuti urbani vengono raccolti, in gran parte in maniera differenziata e per una parte in maniera indifferenziata, a mezzo di ritiro degli stessi a domicilio, secondo un calendario stabilito dall'amministrazione, e con successivo conferimento nei centri di raccolta e/o in discarica autorizzata. Al fine di limitare la produzione di rifiuti in fase di realizzazione degli interventi è opportuno prescrivere che gli scavi, anche quelli per la realizzazione dei cordoli di



delimitazione di confine ed il materiale di risulta (terreno) siano riutilizzati nello stesso sito per livellamento del terreno. Altro materiale di rifiuto prodotto dal cantiere sono i prodotti di confezionamento dei diversi materiali impiegati: si tratta in genere di carta e cartone, legno, plastica e ferro o altri materiali metallici. Si prevede l'utilizzo di appositi cassoni all'interno del sedime di cantiere dove smaltire in modo differenziato questi materiali che poi saranno conferiti in modo appropriato da una ditta specializzata (o soluzioni alternative).

Rumore e vibrazioni

Allo stato attuale non si può ipotizzare la tipologia dell'apparecchiatura utilizzate in cantiere giorno per giorno e per quante ore al giorno. Questo tipo di valutazione potrà essere realizzata nella fase esecutiva di realizzazione con l'ausilio del responsabile dell'impresa esecutrice, valutando l'impatto acustico delle attività temporanee (cantiere).

Emissioni in atmosfera

Come per il rumore la valutazione preventiva dell'inquinamento atmosferico per effetto dell'utilizzo delle apparecchiature di cantiere e dei veicoli di approvvigionamento materiali, allo stato attuale è di difficile valutazione. In termini qualitativi l'impatto è legato soprattutto alla sospensione di polveri. Per la limitazione delle stesse sono previste vasche lava ruote per evitare la dispersione sulle strade urbane utilizzate dai mezzi veicoli di ausilio al cantiere e la periodica bagnatura degli eventuali cumuli di materiali posti all'interno del cantiere.

Rischio di incidenti

Come tutti gli interventi di questo tipo, l'opera in fase di cantiere è sottoposta al D. Lgs.81/08 e s.m.i per la sicurezza dei cantieri.”.

h) Quanto alle **pressioni della Variante**, vengono riassunte, tutte le pressioni specifiche attese all'attuazione del piano, in riferimento al lotto edificabile di circa 270mq; prendendo in considerazione le categorie CONSUMI – EMISSIONI – INGOMBRI – INTERFERENZE.

Nei quadri riportati sotto vengono riassunti in maniera approfondita tutti gli impatti relativi alle pressioni, e le mitigazioni previste dal piano e dalla proposta.



Categorie Pressione	Impatti potenziali Attesi	Risposte previste Dal Piano	Ulteriori mitigazioni Proponibili	Indicazioni
CONSUMI	Consumo Di suolo	Previsione di Verde di Pertinenza delle Abitazioni	Contenimento della Impermeabilizzazione Delle superfici entro i Lotti (uguale a 50% Della superficie del Lotto)	Verifica nelle Successive fasi Progettuali del rapporto Superficie Impermeabile/superficie Del lotto
	Incremento Consumo Risorsa idrica	Previsione di rete Fognaria separata Per acque Meteoriche e Acque domestiche E utilizzo sistemi Per riduzione Consumi	Contenimento dei Consumi idrici mediante Sistemi per un risparmio Del 40% (Risparmio di 4250 l./giorno). Inoltre Recupero delle acque Meteoriche per Irrigazione del verde	Verifica applicazioni Delle condizioni in fase Esecutiva



	Incremento consumo risorse energetiche		Utilizzo di fonti di energia alternativa quali impianto solare termico per 100% dei Consumi e fotovoltaico	Verifica applicazioni delle condizioni in fase esecutiva
EMISSIONI	Aumento Emissioni da Riscaldamento		Esposizione Delle abitazioni al sole e Tecniche Costruttive Isolanti	Verifica applicazioni Delle condizioni in fase Esecutiva
	Aumento inquinamento luminoso		Adozione di soluzioni progettuali adatte al contenimento: apparecchi di illuminazione schermati per evitare L'abbigliamento e rendere morbida la luce diffusa, nonché l'utilizzo Di lampade al led.	Verifica applicazioni delle condizioni in fase esecutiva



	<p>Aumento impatti da traffico (Emissioni e rumore)</p>	<p>Coordinamento della viabilità di piano con L'esistente</p>		
INGOMBRI	<p>Volumi fuori Terra degli edifici</p>	<p>Previsione dei nuovi edifici massimo tre piani fuori Terra Distribuzione Degli edifici in maniera razionale</p>		<p>Verifica applicazioni delle condizioni in fase esecutiva</p>
INTERFERENZE	<p>Ampliamento della superficie edificata Aumento rifiuti Solidi Urbani</p>	<p>Modifica minima della forma dell'urbanizzato; non è in contrasto con la Compattazione della forma dell'abitato</p>	<p>Impiego di materiali permeabili per le pavimentazioni; Impiego di sistemi di re infiltrazione in loco delle acque meteoriche (non di prima pioggia) nelle aree da destinare a parcheggio; Verifica col gestore del servizio raccolta rifiuti della possibilità di organizzare raccolta differenziata e/o di Collocare delle campane di raccolta differenziata</p>	<p>Verifica applicazioni delle condizioni in fase esecutiva</p>

i) Quanto ai **potenziali effetti negativi degli strumenti urbanistici**, viene fornito un quadro approfondito ed esaustivo volto a verificare l'eventuale discordanza tra le indicazioni del piano e gli indirizzi operativi. Tale quadro prende in considerazione svariate discipline del territorio e le effettive ricadute derivanti dalle azioni previste dal piano, analizzandone gli obiettivi di sostenibilità, gli indirizzi operativi e le indicazioni del piano:

-Produzione di energia da fonti rinnovabili, non viene previsto in tale fase, di fonti di energia alternativa.



Riduzione emissioni Gas serra, “la realizzazione dell’intervento, consiste essenzialmente in edilizia residenziale, e quindi con emissioni legate solo all’impianto di riscaldamento, previsto con la collocazione di caldaie a metano a Condensazione. Riduzione emissioni Gas serra Non è possibile valutare i parametri di riduzione delle emissioni se non in fase di progettazione edilizia. L’impatto dell’intervento può Considerarsi nullo”.

Materie Prime, “La realizzazione dell’intervento, non comporta sfruttamento di materie prime non rinnovabili L’impatto dell’intervento può considerarsi nullo”.

Atmosfera, “La realizzazione dell’intervento, non comporta il sovrastruttamento delle risorse naturali rinnovabili L’impatto dell’intervento può Considerarsi nullo”.

Acqua, “La realizzazione dell’intervento, non Interferisce con la risorsa acqua. L’impatto dell’intervento può considerarsi nullo.

I reflui civili, saranno immessi nella rete fognaria comunale che a sua volta li convoglierà al depuratore comunale. L’uso delle risorse idriche non sarà alterato in quanto il piano non altera i parametri urbanistici già revisati dal PRG”.

Suolo, “La realizzazione dell’intervento, non interferisce con la risorsa suolo. Ad oggi l’area d’intervento risulta incolta. L’impatto dell’intervento può Considerarsi nullo.

Il piano si concentra in una zona Limitata del territorio con scarso valore Produttivo. Per la Realizzazione dell’intervento edificatorio, si consiglia l’impiego di materiali permeabili per le pavimentazioni e l’impiego di sistemi di re-infiltrazione in loco delle acque meteoriche (non di prima pioggia) nelle aree da destinare a parcheggio L’impatto dell’intervento può considerarsi nullo”.

Biodiversità, “L’intervento non comporta lo sfruttamento della biodiversità.”.

Riciclaggio, “Il piano, ha destinazione residenziale, Con un insediamento di circa 22 abitanti. Non si prevedono carichi di rifiuti urbani se non quelli relativi alla fase di esercizio.”.

Ambiti paesaggistici tutelati, “L’intervento progettuale dovrà integrarsi con il contesto ambientale e paesaggistico. Per detto piano dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi dell’art. 146 del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

Beni dichiarati d’interesse culturale e vincolati da provvedimento, “L’intervento non comporta impatti sulle risorse culturali e Paesaggio.”.

Sistema delle acque superficiali e sotterranee, “L’intervento non Il piano, ha destinazione residenziale, l’approvvigionamento idrico avviene con l’allaccio alla rete di distribuzione, con un insediamento di circa 22 ab.



Le eventuali indicazioni relative allo sfruttamento della risorsa acqua dovranno essere osservate nella fase esecutiva di realizzazione delle opere.”.

-Rete ecologica, “*La zona di intervento non è interessata dal alcun corridoio di collegamento.”.*

-Rumore, “*Il piano ha destinazione Prevalentemente residenziale. La Nuova viabilità si integra nel contesto urbano e non modificherà essenzialmente la qualità del contesto esistente.”.*

-Aria, “*Non sono previste attività produttive ne tantomeno nuova viabilità che comporta un incremento al traffico veicolare.”.*

-Mobilità, “*Il piano è situato in una zona antropizzata, dove si possono reperire i principali servizi. La mobilità oltre che dal mezzo privato potrà facilmente essere effettuata a piedi.*

-Sistema urbano, “*L'intervento da realizzare dovrà essere progettato con la precisa intenzione di integrare nel miglior modo possibile i nuovi edifici con il tessuto edilizio esistente e la morfologia del comparto. Gli edifici, da realizzare con le più moderne tecnologie, dovranno rispettare i valori della tradizione sia per gli aspetti architettonici che per la scelta dei materiali di Rifinitura.”.*

In conclusione Nel presente documento relativo al Rapporto Ambientale Preliminare, di cui alla premessa, redatto in ordine al D.A. n. 271/gab del 23 dicembre 2021 e all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato effettuato un “rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, relativamente all'attuazione della variante disposta dal Commissario ad Acta. Nello specifico, tale verifica è stata effettuata, avendo considerato i seguenti fattori ambientali:

- Alterazione degli habitat naturali e degrado delle risorse naturali;
- Deterioramento dei beni storico-culturali e alterazione dei caratteri paesaggistici;
- Consumo e impermeabilizzazione del suolo;
- Incremento del rischio idrogeologico e sismico;
- Incremento dei consumi idrici;
- Produzione di rifiuti urbani;
- Produzione di reflui;
- Incremento del traffico veicolare, delle emissioni sonore e di inquinanti atmosferici.

Tali impatti sono stati valutati secondo i criteri dell'allegato I, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- Carattere cumulativo degli impatti;
- Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);



- *Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. Sulla base di quanto esposto sopra, si ritiene che le pressioni complessive determinate dalla variante in oggetto, non siano in grado di generare impatti rilevanti a carico dell'ambiente, delle risorse naturali, del patrimonio storico-culturale, dell'ambiente urbano o derivanti da rischi per la salute. In forza alle citate premesse e considerazioni, pertanto, si ritiene che, la variante oggetto di studio non sia assoggettabile alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS, ai sensi degli art 13 e 18 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ”.*

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che la proposta in esame riguarda la variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 26 L.R. n.19 del 13/08/2020 relativa alla riclassificazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'esproprio, inerente il suolo sito in Vittoria, distinto al catasto terreni del comune di Vittoria, foglio 120 - p.lla 1370, in esecuzione della sentenza, sezione quarta del tar catania n.1786/2023, su ricorso del Sig.re Giuseppe di Falco.

CONSIDERATO che l'area oggetto di Attribuzione di Nuova Destinazione Urbanistica è una porzione limitata pari a circa 765,35 mq di superficie oggetto di riclassificazione, di cui mq 342,03 con destinazione urbanistica a ZTO B4 “Residenziale parzialmente edificata”, con potenzialità edificatoria utilizzabile per l'insediamento di 15 abitanti, e mq 423,32 per nuovo snodo viario.

CONSIDERATO CHE la superficie realizzabile è pari a circa mq. 270 destinata alla riqualificazione, non comporta incrementi volumetrici rilevanti rispetto al costruito esistente. **Tenendo conto dell'eventuale volume realizzabile secondo gli indici previsti per la Zona B4,**



infatti, non si prevedono tipologie edilizie tali da alterare i valori insediativi esistenti per il resto una rotonda a verde pubblico, quale svincolo tra le vie.

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa e analizzata inerente il progetto di riclassificazione urbanistica.

CONSIDERATO E VALUTATO che la variante urbanistica consiste nell'assegnare l'assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo di proprietà della Ditta Di Falco Giuseppe, attivando la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai fini dell'acquisizione del provvedimento di esclusione del piano/programma dalla procedura di VAS ex art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per la Variante urbanistica al P.R.G. vigente per riclassificazione urbanistica per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, dell'area sita nel Comune di Vittoria, foglio 120 - p.lla 1370, in esecuzione della sentenza, sezione quarta del tar catania n.1786/2023, su ricorso del Sig.re Giuseppe di Falco.

CONSIDERATO E VALUTATO L'Ufficio Regionale del Genio civile Servizio di Ragusa ha richiesto chiarimenti in merito alla scelta della soluzione progettuale di Invarianza idraulica da adottare, non essendo chiaro se si trattasse di una vasca di stoccaggio di acque che prevede un successivo svuotamento e smaltimento delle stesse o una vasca di laminazione.

CONSIDERATO E VALUTATO Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore 6° Ambiente e Geologia – con protocollo DRU 15719 del 13.10.2025 PROPONE LA NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS perchè non rientra in aree tutelate sotto il profilo ambientale, ricade in area già urbanizzata in prossimità della periferia sud del centro urbano, riguarderà in parte la riclassificazione a zona B4 per una superficie minima di mq 266,04 ed in fine perchè l'area interessata dall'intervento progettuale non ricade all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio”.

CONSIDERATO E VALUTATO L'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) con protocollo DRU 16004 del 16.10.2025 ha comunicato il proprio parere ritenendo che la variante in oggetto possa non essere sottoposta a VAS a condizione che vengano approfonditi i seguenti aspetti: *“- gli interventi su suolo, successivi all'eventuale approvazione del Piano in esame da parte dell'Autorità Competente, dovranno essere seguenti alla caratterizzazione delle terre per la stima*



della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare a discarica, ai sensi dei D. Lgs. n. 152/2006 e DPR 120/2017;

- gli interventi accessori di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate, successivi all'eventuale approvazione del Piano in esame da parte dell'Autorità Competente, dovranno rispettare i requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del D. Lgs. 230/2017.

- gli interventi di costruzione/installazione, successivi all'eventuale approvazione del Piano in esame da parte dell'Autorità Competente, dovranno essere effettuati mettendo in pratica tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione delle emissioni di inquinanti e garantire il loro contenimento presso gli eventuali recettori, che dovranno essere puntualmente individuati. Si ritiene pertanto che la variante in oggetto possa non essere sottoposta a VAS, a condizione che vengano approfonditi gli aspetti sopra richiamati.”.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area oggetto dell'intervento ricade in area già urbanizzata in prossimità della periferia sud del centro urbano, un'area ampiamente urbanizzata e il lotto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette o aree sottoposte a vincolo di natura paesaggistica/ambientale.

CONSIDERATO E VALUTATO che non si ritiene che il progetto possa determinare impatti significativi sul suolo e sul paesaggio locale, e che non sia quindi necessaria una VAS.

CONSIDERATE E VALUTATE la relazione di invarianza idraulica e la relazione di compatibilità idraulica prodotte dal proponente.

VALUTATO che nel caso in esame non vi sono aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica.

CONSIDERATO CHE in ossequio ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani o programmi di cui all'art. 12 del D. lgs 152/2006, non si rinvengono elementi di criticità in relazione a possibili impatti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO inoltre che il progetto in questione non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate



dall'art. 6 del D. lgs 152/2006 che impongono la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

COSIDERATO E VALUTATO che l'intervento oggetto dalla variante non è in grado di generare impatti rilevanti a carico dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e dell'ambiente urbano.

**Tutto ciò VISTO, COSIDERATO E VALUTATO
ESPRIME**

Parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..della procedura **Codice procedura:** 4121 **Classifica:** RG_012_0000041 **Proponente:** Comune di Vittoria **OGGETTO:** VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. N. 19 DEL 13/08/2020 RELATIVA ALLA RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA A SEGUITO DELLA DECADENZA DEI VINCOLI QUINQUENNIALI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO, SENTENZA TAR N.1786/2023, SU RICORSO SIG. DI FALCO GIUSEPPE, con le seguenti raccomandazioni:

- 1) Che vengano rispettate le modifiche e integrazioni richieste L'Ufficio Regionale del Genio civile Servizio di Ragusa.
- 2) Che vengano accolti e rispettati i suggerimenti proposti dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente).
- 3) Per gli edifici di progetto, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.
- 4) che venga garantito l'allaccio idrico e fognario alla rete;
- 5) L'adozione di specifiche prescrizioni da prevedere già in fase di progettazione per la minimizzazione del rischio idrogeologico e sismico.
- 6) Per gli spazi aperti, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
- 7) Proporre per le aree a verde una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente.



- 8) Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
- 9) Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
- 10) Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
- 11) Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni piano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
- 12) Per la sistemazione delle eventuali aree di parcheggio e delle aree a verde pertinenziale dovrà, ove possibile, essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell'insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio.
- 13) Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate.
- 14) Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il “principio di invarianza idrologica e idraulica” per la circolazione controllata delle acque superficiali.
- 15) Per le eventuali aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.
- 16) Gli Edifici dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto della vigente normativa attraverso Edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building), edifici a consumo energetico quasi nullo.
- 17) Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.

